



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

ALLE IMPRESE INTERESSATE

ALL'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE
DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA
S.P.A. – INVITALIA

Oggetto: Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Chiarimenti circa le modalità e le condizioni per l'erogazione della prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione.

L'articolo 1, commi 478 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "*Bilancio Di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2022-2024*", ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per il sostegno alla transizione industriale (nel seguito, *Fondo*), allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, 21 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 dicembre 2022, n. 297, sono state definite in attuazione del comma 479 della richiamata legge le modalità e le condizioni per l'accesso al *Fondo*.

L'articolo 11 del richiamato decreto 21 ottobre 2022 definisce, in particolare, le modalità di erogazione delle agevolazioni concesse, prevedendo, al comma 2, che è "*fatta salva la possibilità per il soggetto beneficiario di richiedere al Soggetto gestore, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, l'erogazione della prima quota di agevolazione, non superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione, con le modalità e le condizioni indicate con successivo provvedimento del Ministero. L'importo dell'agevolazione erogata a titolo di anticipo viene recuperata proporzionalmente dai successivi stati di avanzamento*".

Tutto quanto premesso, al fine di consentire alle imprese beneficiarie di richiedere l'erogazione della prima quota di agevolazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del decreto interministeriale 21 ottobre 2022, è fornito, in allegato alla presente circolare, lo schema in base al



quale, dovrà essere predisposta la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria da rilasciare in favore dell' Agenzia.

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Bronzino



Giuseppe Bronzino
MISE/80230390587
19.03.2025
09:50:15
GMT+00:00



Allegato

SCHEMI DI FIDEIUSSIONE

ADEMPIMENTI PER LA RICHIESTA DELL'ANTICIPAZIONE SUL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

L'anticipazione sul contributo dovrà essere garantita alternativamente:

1. da fidejussione bancaria rilasciata esclusivamente da banche o gruppi bancari autorizzati ad operare in Italia ed iscritti agli Albi ed elenchi di vigilanza pubblicati dalla Banca d'Italia. L'elenco delle banche e dei gruppi bancari è consultabile sul sito della Banca d'Italia al seguente indirizzo: <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-elenchi/>

2. da polizza fidejussoria rilasciata da compagnia assicuratrice iscritta al RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi):

a) con sede in Italia ovvero con sede in altro Stato membro ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento. L'elenco delle compagnie assicuratrici di cui al presente punto 2. è consultabile sul sito dell'IVASS al seguente indirizzo:

<https://servizi.ivass.it/Albi/defaultImprese.jsp?view=albi&viewSet=imprese>

- alla Sezione 1 per le compagnie assicuratrici con sede in Italia;

- all'Elenco I in appendice all'Albo per le compagnie assicuratrici con sede in altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento;

b) con sede legale in altro Stato membro ammessa ad operare in Italia in Libertà di Prestazione di Servizi. L'elenco delle compagnie assicuratrici di cui al presente punto 3. è consultabile sul sito dell'IVASS al seguente indirizzo: <https://servizi.ivass.it/Albi/defaultImprese.jsp?view=albi&viewSet=imprese>

- all'Elenco II in appendice all'Albo.

Le polizze fidejussorie di cui al presente punto 2 lett b), saranno accettate entro il limite massimo di Euro 100.000,00.

Le fidejussioni, in qualunque forma rilasciate, **debbono essere necessariamente munite di autentica notarile di firma**, la quale dovrà sempre recepire le caratteristiche richieste dall'articolo 2703, 2° comma, c.c., ed in particolare:

i è necessario il passaggio a repertorio (il notaio deve indicare il numero di repertorio);

ii è necessario che la firma (autografa o digitale) venga apposta alla presenza del notaio, che deve menzionare tale evenienza nella autentica;

iii è necessario che il notaio attesti nella autentica di essere certo della identità personale, nonché dei poteri e qualifica di chi ha firmato davanti a lui (sia pure con firma digitale);

iv all'interno del solo originale cartaceo dovrà sempre esserci evidenza del sigillo ufficiale del notaio autenticante.

Le richiamate caratteristiche dovranno essere presenti **anche nelle appendici** alle garanzie fidejussorie di volta in volta emesse.

In ogni caso, il testo della fidejussione bancaria ovvero della polizza fidejussoria dovrà essere strettamente conforme al rispettivo fac-simile di seguito allegato.



Nostra [*Fidejussione / Polizza fidejussoria*] n. [•] per Euro [• (•)], a favore dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. a garanzia dell’anticipazione a valere sulle agevolazioni concesse alla società [•] a valere sul Fondo per il sostegno alla transizione industriale ai sensi dell’articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, disciplinato dal Decreto del 21 ottobre 2022 emesso dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica e dal Decreto Direttoriale del 30 agosto 2023 del MIMIT-DIGIAI–Provvedimento di concessione delle agevolazioni del [•].

Spett.le
Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa
S.p.A.
Via Calabria n. 46
00187 - Roma (RM)

Premesso che:

- a) l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., società unipersonale, con sede legale in Roma, Via Calabria n. 46, capitale sociale Euro 836.383.864,02 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001 (in seguito indicata per brevità “**Invitalia**”), riveste il ruolo di “Soggetto gestore” delle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, che ha istituito il Fondo per il sostegno alla transizione industriale (di seguito, il “**Fondo**”), disciplinate dal Decreto del 21 ottobre 2022 emesso dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica (in seguito il “**Decreto Interministeriale**”) e dal Decreto del 30 agosto 2023 del MIMIT-DIGIAI (in seguito il “**Decreto Direttoriale**”);
- b) la società [•], con sede legale in [• (•)], Via [•], capitale sociale Euro [•] [*interamente versato / versato per Euro [•]*], codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di [•] n. [•], ed iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo n. [•] (in seguito indicata per brevità “**Contraente**”), ha presentato domanda di accesso alle agevolazioni in data [•] per la realizzazione del programma degli investimenti costituito da: [NOTA: PER LA SOCIETÀ SCEGLIERE IL/I PROGRAMMA/I O IL/I PROGETTO/I DI SEGUITO INDICATI]
 - i. Programma di efficientamento energetico ai sensi dell’art. 9, comma 1, del **Decreto Direttoriale**;



- ii. Programma di efficientamento delle risorse ai sensi dell'art. 12, comma 2, del **Decreto Direttoriale**;
 - iii. Progetto per la formazione del personale ai sensi dell'art. 3, comma 4, del **Decreto Direttoriale**;
- c) a seguito della verifica con esito positivo dell'esistenza in capo allo stesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni, è stato incluso nella lista dei soggetti proponenti ammessi nella graduatoria pubblicata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito, "MIMIT") in data 19/01/2024, pertanto, **Invitalia**, ha emesso in data [•] il provvedimento di concessione delle agevolazioni di seguito specificate (di seguito il "**Provvedimento di concessione**"), con il quale al **Contraente** sono state concesse dette agevolazioni ai termini e alle condizioni previste nel medesimo provvedimento e all'esclusivo scopo di concorrere alla realizzazione del programma degli investimenti presentato
- d) in particolare, sono state concesse le seguenti agevolazioni (di seguito, le "**Agevolazioni**") [**NOTA: INDICARE LE AGEVOLAZIONI CONCESSE**]:
- i. un contributo a fondo perduto fino all'importo massimo complessivo di Euro _____ per realizzazione del Programma di efficientamento energetico e/o del Programma di efficientamento delle risorse;
 - ii. [**EVENTUALE**] un contributo alla spesa fino all'importo massimo complessivo di Euro _____ per la realizzazione del Progetto per la formazione del personale;
- e) **Invitalia** procede alla revoca delle agevolazioni concesse secondo le disposizioni contenute nel **Provvedimento di concessione** e secondo il **Decreto Interministeriale**, il **Decreto Direttoriale** e successive modifiche ed integrazioni, nonché secondo le disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca di agevolazioni pubbliche ed inoltre secondo le relative circolari esplicative;
- f) ai sensi dell'art. 11, co. 2, del **Decreto Interministeriale**, una prima quota di agevolazione può essere erogata su richiesta del **Contraente**, per un importo non superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo massimo delle agevolazioni complessivamente concesse, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza fidejussoria a favore di **Invitalia**, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, da emettere in base ad apposito schema *pro-forma*;
- g) il **Contraente** intende richiedere l'anticipazione delle agevolazioni per l'importo di Euro [• (•)], e quindi pari al [•% (•)] dell'importo massimo delle agevolazioni complessivamente concesse, secondo le condizioni, i termini e le modalità indicate dalla normativa e dai provvedimenti di riferimento, a fronte della realizzazione del sopracitato programma degli investimenti;
- h) la [Banca [•] / Società di assicurazione [•]] ha preso visione della domanda di agevolazione e i relativi allegati nonché del **Provvedimento di concessione**;



- i) alle garanzie a favore dello Stato e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall'art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come interpretato dall'art. 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009 n. 99 e s.m.i.;;
- j) la [Banca [•] / Società di assicurazione [•]] è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto ad **Invitalia**, in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest'ultima spettanti nei confronti del **Contraente**, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 c.c.;
- k) la [Banca [•] / Società di Assicurazione [•]] ha sempre onorato i propri impegni con **Invitalia**;

TUTTO CIO' PREMESSO

che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta [Banca [•] / Società di Assicurazione [•]], con sede legale in [•] [(•)], Via [•] n. [•], codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di [•] n. [•], iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. [•] ed iscritta [all'Albo delle Banche / nel Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi], elettivamente domiciliata ai fini della presente garanzia presso la propria sede legale, casella di P.E.C. [•] (in seguito indicata per brevità la "**Società**"),

a mezzo del/i sottoscritto/i signori:

- [•], nato/a a [•], il [•];
- [•], nato/a a [•], il [•],

nella loro rispettiva qualità di [•] e di [•], domiciliato/i presso la sede legale della **Società**,

dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse del **Contraente** ed a favore di **Invitalia** per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro [•] (Euro [•]), pari all'ammontare dell'anticipazione richiesta, corrispondente al [•% (•)] dell'importo massimo delle agevolazioni complessivamente concesse al **Contraente** ai sensi della normativa di riferimento richiamata in premessa e del Provvedimento, maggiorata degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, incrementato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, alle seguenti:

CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA GARANZIA

La "**Società**" garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente ad **Invitalia** la restituzione della somma complessiva di Euro [•] (Euro [•]) erogata a titolo di anticipazione al **Contraente**.

Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso.

ARTICOLO 2 – DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO



La garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del 12° (dodicesimo) mese successivo al termine di ultimazione del programma di investimento agevolato, —pertanto fino al [•], salve eventuali proroghe del suddetto termine di ultimazione del programma

Alla scadenza di cui sopra, la garanzia, ove non sia stata previamente svincolata da parte di **Invitalia**, si intenderà tacitamente e automaticamente prorogata per non più di una volta, per la durata di un semestre e pertanto fino al [•].

Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto.

Previa espressa richiesta del **Contraente** e/o della **Società**, la garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza da **Invitalia** alla data in cui la medesima **Invitalia** certifichi con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all'importo delle erogazioni percepite e l'assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca, provvedendo conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

ARTICOLO 3 – PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE

La **Società** si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta di **Invitalia**, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte della stessa **Invitalia**, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nel caso in cui il **Contraente** sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta da **Invitalia** a mezzo posta elettronica certificata intestata alla **Società**, così come risultante in epigrafe, o tramite raccomandata A.R. indirizzata alla sede legale della **Società**.

La **Società** rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il **Contraente** e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui art. 1957 cod. civ..

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito la **Società** corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti percentuali, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.

ARTICOLO 4 – INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

ARTICOLO 5 – REQUISITI SOGGETTIVI



La “Società” dichiara, secondo il caso, di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dal Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.:

- 1) se Banca di essere iscritta all’Albo presso la Banca d’Italia;
- 2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;

ARTICOLO 6 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA “SOCIETÀ”

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla **Società** in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata A.R. o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della **Società**, così come risultante in epigrafe.

ARTICOLO 7 – FORO COMPETENTE

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Roma.

LA “SOCIETÀ”

[Autentica digitale notarile]

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto “Contraente” dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

Art. 1 – (Oggetto della garanzia)

Art.2 – (Durata della garanzia e svincolo)

Art. 3 – (Pagamento del rimborso e rinunce)

Art. 4 – (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)

Art. 5 – (Requisiti soggettivi)

Art. 6 – (Forma delle comunicazioni alla “Società”)

Art. 7 – (Foro Competente)

LA “SOCIETÀ”

[Autentica digitale notarile]